

# Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)

del 19 maggio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup>  
sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza fissa:

- a. prescrizioni generali sull'esecuzione della LSPro;
- b. prescrizioni sull'immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti;
- c.<sup>3</sup> ...
- d. prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti:
  1. macchine,
  2. ascensori,
  3. apparecchi a gas,
  4. attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione,
  5. prescrizioni sull'immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI);
  6. altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d'applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale.

RU **2010** 2583

1 RS **930.11**

2 RS **946.51**

3 Abrogata dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU **2017** 5865).

## Sezione 2: Prescrizioni generali sull'esecuzione della LSPro

### Art. 2 Principio

Se un organo di esecuzione è incaricato dell'esecuzione di un altro atto normativo federale sulla sicurezza dei prodotti, esso attua nel suo ambito di competenza anche la LSPro e le relative disposizioni d'esecuzione.

### Art. 3 Coordinamento dell'esecuzione

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) coordina l'esecuzione della LSPro d'intesa con gli organi di esecuzione. A tal fine tiene conto delle prescrizioni nazionali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di libera circolazione delle merci.

<sup>2</sup> La SECO può partecipare a sistemi d'informazione e di esecuzione nazionali e internazionali. A tal fine può avvalersi della collaborazione degli organi di esecuzione e di altre autorità federali.

<sup>3</sup> Per lo scambio nazionale e internazionale di dati secondo l'articolo 13 capoverso 1 LSPro, gli organi di esecuzione possono rendere accessibile dati ad altre autorità mediante una procedura di richiamo.

### Art. 4 Servizio di comunicazione e d'informazione per la sicurezza dei prodotti

<sup>1</sup> La SECO e l'Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d'informazione per la sicurezza dei prodotti. A tal fine si avvalgono degli organi incaricati dell'esecuzione della LSPro.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione trasmettono senza indugio al servizio di comunicazione e d'informazione le indicazioni secondo l'articolo 8 capoverso 5 LSPro e le decisioni di portata generale secondo l'articolo 10 capoverso 5 LSPro.

### Art. 5 Controlli e misure amministrative

<sup>1</sup> Gli organi di vigilanza competenti della Confederazione adottano misure amministrative secondo l'articolo 10 capoverso 5 LSPro sotto forma di una decisione di portata generale.

<sup>2</sup> La decisione è pubblicata nel Foglio federale una prima volta dopo la procedura amministrativa e una seconda volta dopo essere passata in giudicato.

### **Sezione 3: Prescrizioni sull'immissione in commercio applicabili a titolo sussidiario**

#### **Art. 6** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPPro o secondo prescrizioni di legge sulla sicurezza dei prodotti analoghe.

#### **Art. 7** Eccezioni per esposizioni e presentazioni

I prodotti che non soddisfano le condizioni per l'immissione in commercio possono essere esposti o presentati se:

- a. una targhetta indica chiaramente che la loro conformità con i requisiti legali non è dimostrata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
- b. sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.

#### **Art. 8** Lingua delle istruzioni

<sup>1</sup> Le istruzioni per l'esercizio, l'uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi sono redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

<sup>2</sup> Le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo contenuti nelle suddette istruzioni sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere. Al posto del testo è permessa l'utilizzazione di simboli se garantisce un'informazione sufficiente.

<sup>3</sup> Se l'installazione e la manutenzione di un prodotto sono eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o del suo rappresentante con sede in Svizzera, le istruzioni relative a questi lavori possono essere redatte nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

#### **Art. 9** Dichiarazione di conformità

<sup>1</sup> La dichiarazione di conformità certifica che:

- a. un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;  
e
- b. la valutazione della conformità è stata eseguita in modo corretto.

<sup>2</sup> La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore o dal suo rappresentante con sede in Svizzera.

<sup>3</sup> Se un prodotto sottostà a varie regolamentazioni che richiedono una valutazione della conformità, è possibile rilasciare un'unica dichiarazione.

**Art. 10** Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

<sup>1</sup> Quale prova della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3–5 LSPPro, chi immette in commercio prodotti deve poter esibire la documentazione tecnica necessaria e la dichiarazione di conformità. Tale obbligo sussiste dalla data di immissione in commercio del prodotto e si estende per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione, ma almeno per dieci anni dalla fabbricazione. Nel caso di produzione in serie, il termine di dieci anni decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

<sup>2</sup> La documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere presentate o fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

**Art. 11** Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali svizzere ai sensi degli articoli 8–10 sono il tedesco, il francese e l'italiano.

**Sezione 4: ...****Art. 12 a 18<sup>4</sup>****Sezione 5: Sorveglianza del mercato****Art. 19** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione si applicano:

- a. alle macchine ai sensi dell'ordinanza del 2 aprile 2008<sup>5</sup> sulle macchine;
- b. agli ascensori ai sensi dell'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>6</sup> sugli ascensori;
- c. agli apparecchi a gas ai sensi dell'ordinanza del 25 ottobre 2017<sup>7</sup> sugli apparecchi a gas;
- d. alle attrezzature a pressione ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 2002<sup>8</sup> sulle attrezzature a pressione;

<sup>4</sup> Abrogati dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU **2017** 5865).

<sup>5</sup> RS **819.14**

<sup>6</sup> [RU **1999** 1875, **2000** 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, **2005** 4265, **2008** 1785 all. 2 n. 2, **2010** 2583 all. 4 n. II 7, **2011** 1755 n. III. RU **2016** 219 art. 9]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 (RS **930.112**).

<sup>7</sup> RS **930.116**. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 21 apr. 2018.

<sup>8</sup> [RU **2003** 38; **2010** 2583 all. 4 n. II 5; **2015** 1903 all. 6 n. 6. RU **2016** 233 art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2016 (RS **930.114**).

- e. ai recipienti semplici a pressione ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 2002<sup>9</sup> sui recipienti a pressione;
- f. ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell'ordinanza del 25 ottobre 2017<sup>10</sup> sui DPI;
- g. agli altri prodotti per quanto non rientrino nel campo d'applicazione delle prescrizioni di cui alle lettere a–f o di altre regolamentazioni di diritto federale.

#### **Art. 20**           Organi di controllo

<sup>1</sup> Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:

- a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
- b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
- c. alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.

#### **Art. 21**           Collaborazione di altre autorità e organizzazioni

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 1964<sup>12</sup> sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.

<sup>3</sup> Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso.

<sup>4</sup> Gli organi di controllo possono chiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini<sup>13</sup>, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.

<sup>9</sup> [RU **2003** 107; **2010** 2583 all n. II 6. RU **2016** 227 art. 7]. Vedi ora l'O sui recipienti a pressione del 25 nov. 2015 (RS **930.113**).

<sup>10</sup> RS **930.115**. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 21 apr. 2018.

<sup>11</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>12</sup> RS **822.11**

<sup>13</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589).

**Art. 22**          Compiti e competenze degli organi di controllo

<sup>1</sup> Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni.

<sup>2</sup> Il controllo di cui al capoverso 1 comprende:

- a. l'esame formale inteso a stabilire se:
  1. la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e
  2. la documentazione tecnica necessaria è completa;
- b. ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
- c. ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.

<sup>3</sup> Nell'ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a:

- a. chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
- b. prelevare campioni;
- c. ordinare verifiche;
- d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

<sup>4</sup> Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi:

- a. corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
- b. nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

<sup>5</sup> Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se:

- a. chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
- b. il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.

<sup>6</sup> Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell'immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.

**Art. 23**          Procedura degli organi di controllo

La legge federale del 20 dicembre 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo non sottoposti al diritto pubblico.

<sup>14</sup> RS 172.021

**Art. 24** Coordinamento e informazione degli organi di controllo

<sup>1</sup> Gli organi di controllo si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni alla SECO.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo segnalano alla SECO i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.

<sup>3</sup> Se emanano una decisione, gli organi di controllo ne inviano una copia alla SECO.

**Art. 25** Autorità di vigilanza

<sup>1</sup> La vigilanza sull'esecuzione delle prescrizioni della presente sezione spetta alla SECO.

<sup>2</sup> La SECO coordina l'attività degli organi di controllo.

<sup>3</sup> La SECO può emanare istruzioni sulla sorveglianza del mercato.

**Art. 26** Finanziamento dell'esecuzione

Il DEFR disciplina il finanziamento dell'esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.

**Art. 27** Emolumenti

Le autorità riscuotono emolumenti per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni relative all'edizione di dichiarazioni di conformità e di documenti tecnici;
- c. altre decisioni e misure secondo l'articolo 10 LSPro occasionate dal responsabile dell'immissione in commercio.

**Art. 28** Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo

<sup>1</sup> I seguenti emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo:

- a. gli emolumenti secondo l'articolo 27;
- b. gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi di valutazione della conformità secondo gli articoli 24–33 OAccD<sup>15</sup> in relazione a prodotti conformemente alla presente sezione.

<sup>2</sup> La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

<sup>3</sup> Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

<sup>15</sup> RS 946.512

**Art. 29** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

<sup>1</sup> Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>16</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

<sup>2</sup> Per i controlli e le decisioni degli organi di controllo secondo l'articolo 20 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6-14 OgeEm.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 30** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.

**Art. 31** Disposizioni transitorie

I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

**Art. 32** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

<sup>16</sup> RS 172.041.1



*Allegati 1 a 3<sup>17</sup>*

<sup>17</sup> Abrogati dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU **2017** 5865).

*Allegato 4*  
(art. 30)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### **I**

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 12 giugno 1995<sup>18</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici;
2. ordinanza del DFE del 12 giugno 1995<sup>19</sup> sulle procedure di valutazione della conformità di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale;
3. ordinanza del DFE del 16 giugno 2006<sup>20</sup> concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici.

### **II**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>21</sup>

<sup>18</sup> [RU **1995** 2770; **1996** 1867; **2000** 187; **2002** 853; **2008** 1785 all. 2 n. 1]

<sup>19</sup> [RU **1995** 2783; **2009** 2571]

<sup>20</sup> [RU **2006** 2681]

<sup>21</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 2583.